

RICONOSCIMENTO PERSONALITA' GIURIDICA

DOCUMENTI DA PRESENTARE

ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361

e della circolare della Presidenza della Regione, Segreteria Generale, prot. n. 1104 del 22 marzo 2001

Le associazioni e le fondazioni che intendano presentare istanza di riconoscimento della personalità giuridica devono presentare i seguenti documenti

- istanza di riconoscimento in bollo (ad esclusione delle ONLUS), sottoscritta dal fondatore o da coloro cui è stata attribuita la rappresentanza dell'ente corredata da copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità;
- copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto (detti documenti potranno essere autenticati anche presso l'Ufficio accettante previa presentazione dell'originale e di copia/e);
- relazione previsionale dell'attività che l'associazione prevede di svolgere nel triennio successivo, a firma del legale rappresentante e corredata dall'indicazione dei mezzi finanziari necessari a farvi fronte;
- copia autentica di tutti i documenti che servano a dimostrare la congruità dei mezzi patrimoniali per far fronte alle previste attività attuative dello scopo (art. 1 DPR 361/2000). Al riguardo si specifica che non è sufficiente la previsione di fonti esterne di contribuzione e di entrate eventuali (Cons. di Stato, sez. I, 27/10/1959, n. 1717)

Si rammenta che sono da intendersi per persone giuridiche gli enti senza scopo di lucro, e cioè privi di scopo a contenuto economico, individuati dall'art. 14 del codice civile nelle associazioni (enti a base personale) e nelle fondazioni (enti a base patrimoniale).

Affinché la potestà di concessione della personalità giuridica possa essere esercitata dalla Regione Siciliana, lo scopo degli enti richiedenti deve essere mantenuto nell'ambito delle materie che lo Statuto regionale assegna alla competenza legislativa della Regione (art. 1 D.L.vo 26/1997). Gli enti richiedenti devono altresì essere caratterizzati dalla "regionalità", sia sotto il profilo delle finalità statutarie, che devono essere limitate al territorio della regione (anche con riferimento all'ambito di attività, che non deve varcare i confini della regione stessa), sia sotto il profilo della sede, che deve essere situata esclusivamente nel territorio regionale.

Ove lo scopo degli enti dovesse risultare misto, vertendo anche nell'ambito di materie nelle quali la Regione non ha competenza, o non dovessero sussistere gli anzidetti requisiti di "regionalità", la potestà di concessione della personalità giuridica dovrà ritenersi intestata all'autorità statale.

E' altresì fondamentale evidenziare che le istanze di riconoscimento della personalità giuridica potranno essere indirizzate ai nostri Uffici solo ed esclusivamente ove le finalità statutarie degli enti richiedenti abbiano attinenza con le materie di pertinenza del Dipartimento dei Beni Culturali Ambientali e dell'Educazione Permanente.

Si rammenta altresì che condizione necessaria alla concessione è che la denominazione dell'ente sia nuova e distintiva (artt. 7 e 2564 codice civile) oltre che veridica. Ai sensi dell'art. 27 del D.L.vo 4/12/1997 n. 460 è fatto divieto di utilizzo nella denominazione di parole "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o altre consimili locuzioni in soggetti che non hanno avuto riconosciuto lo stato di ONLUS.

Il patrimonio dovrà essere sufficiente al perseguimento dell'attività ed agli scopi istituzionali e, di regola, non è sufficiente la previsione di fonti esterne di contribuzione e di entrate eventuali (Cons. di Stato, sez. I, 27/10/1959, n. 1717).

L'elemento patrimoniale è necessario non solo come elemento di autosufficienza, ma anche per funzioni di garanzia per i creditori dell'ente.

Per le fondazioni il patrimonio iniziale deve essere sufficiente ad assicurare, con le relative rendite, il perseguimento dello scopo e l'esercizio delle attività previste.

Per le associazioni il patrimonio iniziale deve essere congruo per le attività che si intendono espletare in un primo periodo di avviamento e per fondare una reale garanzia per i terzi, con la garanzia che l'autosufficienza economica venga assicurata dagli associati stessi, con congrui contributi o quote associative.

Per quanto non espressamente riportato nel seguente riepilogo gli utenti dovranno fare riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa con riguardo al codice civile, al D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 e della circolare della Presidenza della Regione, Segreteria Generale, prot. n. 1104 del 22 marzo 2001.